

F.S.I. -

FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI

SINDACATO AUTONOMO SANITA'

SEGRETERIA REGIONALE VALLO DELLA LUCANIA

Tel:3334614880 – teresaesposito1949@libero.it – www.localizzati.it/adass.htm

A

D

A

S

S

IN

F

FOGLIO DI INFORMAZIONE SINDACALE PER I DIPENDENTI DELLA ASL SALERNO GIUGNO 2013 – n.°6

Vallo della Lucania, Giugno 2013

Alle colleghe ed ai colleghi,

continua la diffusione del nostro foglio d'informazione, anche per il mese di **Giugno 2013 "ADASSanità' INFORMA"**, periodico della nostra Organizzazione Sindacale (F.S.I./Adassanità) maggiormente rappresentativa a livello nazionale, con le principali notizie aziendali, regionali e nazionali, con gli aggiornamenti sulla normativa contrattuale, le circolari ed i comunicati di maggiore rilevanza. In particolare, sottolineiamo: **il decreto del "FARE" approvato dal Cdm; le domande per gli assegni per il nucleo familiare (periodo 01/07/2013 – 30/06/2014); Statali (il contributo del 2,5% va pagato ahimè!); il programma del corso Ecm del 05 e 06 luglio 2013 con un approfondimento sulle pensioni ed il Fondo Perseo; Asl Salerno (reso pubblico finalmente l'Atto Aziendale anche se è mancante della pianta organica attuale mentre in questi momenti viene pubblicata quella prevista).**

Per dare risposta ai quesiti posti dagli iscritti sull'applicazione dei principali istituti contrattuali e giuridici:

La casella di posta elettronica utilizzabile è :

adass.nazionale@libero.it o teresaesposito1949@libero.it

Tra i vari servizi offerti a titolo gratuito le risposte ai quesiti posti dai nostri iscritti al nostro Ufficio legale.

Ci auguriamo che questo foglio di informazione sindacale possa diventare uno strumento utile per dar voce a tutti i lavoratori di questa Azienda.

Ringraziando del Vostro contributo, **un arrivederci a Luglio 2013**, ed invio un cordiale saluto.

Il Coordinatore Regionale

Maria Teresa Esposito

Federazione Sindacati Indipendenti

TESSERAMENTO 2013



DALLA PARTE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

DEMOCRAZIA & PARTECIPAZIONE

VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE

CONTRATTI, INCENTIVI & DIRITTI

Adassanità

LA VIGNETTA DEL MESE



LASCIARE LA STRADA VECCHIA PER LA NUOVA? IL FONDO PERSEO!

A

D

A

S

S

I

N

F

O

R

M

A

Per un lavoratore pubblico che ha iniziato a lavorare prima del 2001, la scelta di Aderire alla previdenza complementare implica una decisione aggiuntiva: rinunciare all'Ips (Indennità premio di servizio).

Le norme prevedono, infatti, che aderendo a un fondo pensione la vecchia indennità di fine servizio, prevista ancora per i lavoratori pubblici assunti fino al 31 dicembre 2000, venga convertita in trattamento di fine rapporto (Tfr) nella sua totalità.

Dal momento dell'adesione, una parte del Tfr verrà versata al fondo pensione, mentre la restante si aggungerà alla Ips maturata fino a quel momento.

Ips e Tfr si differenziano principalmente nelle modalità di calcolo. L'Ips corrisponde a una percentuale dell'ultima retribuzione percepita prima dell'interruzione del rapporto di lavoro, il Tfr viene calcolato partendo da una serie di accantonamenti effettuati anno per anno, rivalutati in base all'inflazione.

L'Ips viene infatti calcolato in base alla formula seguente:

$$IPS = 80\% \times \frac{\text{Retribuzione ultimo anno}}{15} \times \text{Anni di servizio}$$

Il valore della prestazione finale, pertanto, sarà tanto più alto quanti più anni di servizio il lavoratore avrà accumulato e quanto più alta sarà la sua retribuzione annua alla fine della carriera lavorativa, ma allo stesso tempo ridotta all'80% e divisa per 15 che ne contengono l'effetto moltiplicatore.

Il Tfr, invece, segue regole di calcolo diverse e ricorda il funzionamento di un conto corrente. Ogni anno, viene conteggiato un flusso pari al 6,91% della retribuzione percepita dal lavoratore. Il Tfr finale sarà dato dalla somma di tutti i flussi annuali, rivalutati in base a un tasso pari al 75% dell'inflazione più 1,5%. Per esempio, se l'inflazione fosse del 2%, il Tfr si rivaluterebbe del 3%. Questo vuol dire che la rivalutazione del Tfr è superiore all'inflazione nel caso in cui l'inflazione stessa sia inferiore al 6%.

Oltre al numero di anni di servizio (più anni equivalgono a più flussi di accantonamento) il valore finale della prestazione dipende dal livello di tutte le retribuzioni percepite - non solo dall'ultima - e dall'effetto "capitalizzazione" delle rivalutazioni (le rivalutazioni si sommano al flusso e costituiscono il "montante").

Per la maggior parte dei lavoratori ai quali si rivolge Perseo il Tfr è più conveniente dell'Ips. Solo in caso di carriera economicamente molto dinamica con una retribuzione che cresce sensibilmente, allora l'Ips, che dipende solo dall'ultimo anno, potrebbe essere di importo maggiore. Ma se la carriera attesa è stabile, come accade nella quasi totalità dei casi nella Pubblica Amministrazione, il Tfr sarà superiore all'Ips. L'adesione a Perseo va valutata non solo considerando le differenze di calcolo tra Tfr e Ips, ma anche gli indubbi vantaggi derivanti dalla contribuzione aggiuntiva versata dal datore di lavoro.

LASCIARE LA STRADA VECCHIA PER LA NUOVA?

IL FONDO PERSEO!

Più in dettaglio, con l'adesione a Perseo di un lavoratore assunto fino al 2000:

- viene conteggiato il valore dell'Ips basato sulla retribuzione percepita nell'ultimo anno e l'importo diventa il primo flusso di Tfr a cui si aggiungeranno i successivi. Dal punto di vista fiscale si mantengono i vantaggi relativi al calcolo della Ips;
- da quel momento, ogni anno viene conteggiato un flusso di Tfr pari al 6,91% della retribuzione;
- questo flusso viene diviso in due parti; il 4,91% della retribuzione si aggiunge al Tfr maturato fino a quel momento si rivaluterà in base all'inflazione come visto sopra; il 2% viene versato (seppure virtualmente) a Perseo;
- il datore di lavoro versa a Perseo l'1% della retribuzione e un ulteriore incentivo dell'1,2% (entrambi i versamenti non sono dovuti se non si aderisce);
- il lavoratore versa l'1% (deducibile da reddito) della propria retribuzione a Perseo; i contributi versati a Perseo si rivaluteranno in base ai rendimenti della gestione finanziaria del fondo. Considerando anche gli ulteriori versamenti effettuati al fondo pensione, al momento del pensionamento le risorse a disposizione del lavoratore (Tfr più posizione in Perseo) nella maggior parte dei casi saranno superiori a quanto Raggiungibile non aderendo e mantenendo l'Ips. Proviamo a costruire un esempio che ci possa aiutare a valutare gli effetti di un'adesione a Perseo.

Consideriamo un lavoratore nato nel 1965 con venticinque anni di anzianità di servizio.

La sua retribuzione è pari a € 25.000 lordi annui e non consideriamo altre voci utili ai fini del calcolo del Tfr (voci che non si conteggerebbero nel calcolo dell'Ips, ma aumenterebbero il vantaggio della scelta di aderire a Perseo). Questo lavoratore ha una carriera che potremmo definire media:

rispetto al momento dell'assunzione, la retribuzione al pensionamento sarà più elevata del 30% al netto degli incrementi dovuti solo all'inflazione. Se questo lavoratore lasciasse oggi il lavoro, l'importo di Ips che percepirebbe ammonterebbe a poco meno di € 30.000, che scenderebbero a € 27.000 una volta trattenute le imposte.

Date le ipotesi di cui sopra e un'inflazione del 2% all'anno, si può stimare un'indennità netta al pensionamento (che impostiamo a sessantasette anni) di circa € 83.500 al netto del

Immaginiamo che il lavoratore decida invece di aderire a Perseo. Da quel momento:

- i € 30.000 di Ips maturata diventano la base degli accantonamenti Tfr;
- ogni anno il Tfr sarà incrementato del 4,91% della retribuzione e della rivalutazione pari al 3% (corrispondente all'inflazione del 2%);
- il restante 2% di flusso annuo di Tfr sarà versata a Perseo;
- il datore di lavoro verserà a Perseo una contribuzione pari all'1% della retribuzione, più l'1,2% di incentivo;
- il lavoratore vedrà trattenuto in busta paga l'1% della retribuzione come contributo a Perseo. La tabella a pagina seguente mostra le risorse disponibili al pensionamento in caso di adesione a Perseo (riga C) o in caso di non adesione (riga D), immaginando che il fondo pensione abbia un rendimento pari alla rivalutazione del Tfr.

Senza considerare la parte della posizione in Perseo derivante dai propri contributi, questo lavoratore otterrebbe un vantaggio dall'adesione a Perseo di circa € 23.000, grazie anche ai contributi del datore di lavoro .

A
D
A
S
S

I
N
F
O
R
M
A

Il vantaggio si ridurrebbe se la carriera del lavoratore fosse più dinamica, dato che l'Ips gioverebbe maggiormente di un'ultima retribuzione più elevata rispetto alle prime. Tuttavia, la scelta di aderire a Perseo sarebbe vincente anche qualora l'ultima Retribuzione al netto dell'inflazione fosse il doppio rispetto alla prima .

Cdm. Decreto 'Fare'. Taglio ai certificati medici. Fascicolo sanitario elettronico entro 2014

Previsto, inoltre, l'obbligo per i Comuni di comunicare il consenso alla donazione d'organi al Sit, un indennizzo monetario a carico delle Pa che ritardano il pagamento e lo sblocco del turnover al 50% per Università ed enti di ricerca dal 2014.

Questi i principali temi contenuti nel testo licenziato dal Cdm.

16 GIU - Semaforo verde in Consiglio dei Ministri per il Decreto 'Fare'. Nella serata di ieri è stato approvato, anzitutto, un decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita. Il presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha sottolineato che questo provvedimento – unitamente al Ddl in materia di semplificazioni che verrà discusso la prossima settimana in CdM - ha come base le 6 Raccomandazioni rivolte all'Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività. Per quanto riguarda il settore sanità, le novità principali riguardano l'eliminazione di tutte le certificazioni mediche oggi necessarie a impieghi pubblici e privati, un'accelerazione sul Fascicolo sanitario elettronico: le Regioni dovranno presentare il piano di progetto all'Agenzia per l'Italia digitale entro il 31 dicembre 2013, e, sulla donazione degli organi, l'introduzione dell'obbligo per i Comuni di comunicare tempestivamente con mezzo telematico al Sistema informatico trapianti gli atti di consenso all'espianto manifestato ai donatori. Previsti, infine, indennizzi monetari a carico delle Pa che ritardano i pagamenti che variano da 50 euro al giorno fino a un massimo di 2.000 euro; e lo sblocco del turnover al 50% per Università ed enti di ricerca dal 2014.

Vediamo di seguito, in maniera più completa, quanto approvato dal Consiglio dei Ministri:

Multa alle Pa che ritardano.

Viene introdotto un indennizzo monetario a carico delle Pa in ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Se il titolare del potere sostitutivo (cioè chi subentra al funzionario 'ritardatario') non conclude la procedura, scatta un risarcimento pari a 50 euro al giorno fino a un massimo di 2.000 euro. Se non liquidata, la somma può essere chiesta al giudice amministrativo con una procedura semplificata.

Certificati medici inutili.

Sono eliminate tutte le certificazioni mediche oggi necessarie per accedere a impieghi pubblici e privati. Non vi saranno più per i cittadini adempimenti onerosi resi inutili dalle recenti novità legislative in materia di sorveglianza sanitaria sui luoghi del lavoro.

Fascicolo sanitario elettronico.

Fascicolo sanitario elettronico (FSE): le regioni e le province autonome dovranno presentare il piano di progetto del FSE all'Agenzia per l'Italia digitale entro il 31 dicembre 2013. Entro il 31 dicembre 2014 questo sarà istituito. L'Agenzia per l'Italia digitale e il ministro della Salute dovranno valutare e approvare i progetti.

Donazione degli organi.

Per rendere più efficiente l'operatività del sistema nazionale dei trapianti, si è introdotto l'obbligo per i Comuni di comunicare tempestivamente con mezzo telematico al Sistema Informatico Trapianti gli atti di consenso all'espianto manifestato ai donatori. Per tale via sarà possibile accelerare significativamente le procedure finalizzate all'espianto e al trapianto degli organi.

Sblocco del turnover al 50% per Università ed enti di ricerca dal 2014.

Si ampliano le facoltà di assumere delle università e degli enti di ricerca per l'anno 2014, elevando dal 20% al 50% il limite di spesa consentito rispetto alle cessazioni dell'anno precedente (turn over). Le singole università potranno quindi assumere nel rispetto delle specifiche disposizioni sui limiti di spesa per il personale e per l'indebitamento senza superare, a livello di sistema, il 50% della spesa rispetto alle cessazioni. Con questo provvedimento si liberano posti per 1.500 ordinari e 1.500 nuovi ricercatori in "tenure track" sul Ffo nel 2014.

Questa rubrica è dedicata ai quesiti più interessanti e rappresentativi che gli iscritti hanno posto all'Ufficio Legale della Segreteria Nazionale.

Ogni iscritto può portare il proprio contributo, facendo pervenire alla Segreteria Nazionale un quesito relativo ad una situazione di criticità occorsa in ambito lavorativo.

A tale scopo può essere utilizzato anche il sito del Sindacato.

a cura dell'Ufficio Legale ADASSanità

Consulenza e assistenza legale: Materie inerenti il rapporto di lavoro del Pubblico Impiego, Socio Sanitario Assistenziale Educativo,

Igiene Ambientale, Sanità Privata.

(per eventuale consulenza legale, preventivi, informazioni e necessità degli iscritti potete contattare il nostro Ufficio Legale: Avv. Serena Saponaro - Via Quarta, 6 - 73010 Veglie (LE) tel/fax 0832/970007 - Cell. 329/4566029)

riservata agli iscritti ed a chiunque intenda iscriversi

Domanda

Canoni insoluti, risoluzione contrattuale inevitabile?

Risposta

La sospensione dei pagamenti del canone di locazione rischia di determinare la risoluzione del contratto anche a fronte di una eccezione di inadempimento opposta dal convenuto quando il rifiuto di adempiere non trovi effettiva giustificazione in una condotta della controparte utile ad integrare i presupposti dell'eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.).

E' quanto hanno affermato i giudici della terza sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 8095 del 3 aprile 2013.

Nel caso di specie il proprietario di un immobile ha deciso di concedere ad un terzo il proprio bene in locazione, ad uso commerciale.

Istauratosi il rapporto tra le parti, il conduttore, ha interrotto il pagamento dei canoni convenuti, eccependo – anche se in un momento successivo all'interruzione dei versamenti – la presenza di alcune infiltrazioni all'interno dell'immobile a fronte dei quali il locatore non avrebbe voluto porre rimedio in maniera tempestiva.

L'inadempienza protratta dal conduttore ha costretto il locatore ad instaurare un giudizio innanzi al giudice ordinario, con la richiesta di sfratto per morosità e contestuale risoluzione del contratto.

Il convenuto si è difeso nel corso dei gradi di merito richiamando il disposto di cui all'articolo 1460 del codice civile, il quale, a suo dire, avrebbe legittimato la propria inadempienza preso atto dei gravi vizi che insistevano sul bene locato.

Il giudice di primo grado ha accolto la domanda del locatore, ed ha altresì dichiarato risolto il contratto intervenuto tra le parti in causa. Nel corso dell'istruttoria, infatti, è emerso come la sospensione dei pagamenti – proseguita anche a fronte della pallida offerta del locatore di rimediare ai difetti dell'immobile – fosse, in realtà, iniziata ancor prima che il conduttore contestasse la presenza dei succitati vizi.

a cura dell'Ufficio Legale ADASSanità

Consulenza e assistenza legale: Materie inerenti il rapporto di lavoro del Pubblico Impiego, Socio Sanitario Assistenziale Educativo, Igiene Ambientale, Sanità Privata.

(per eventuale consulenza legale, preventivi, informazioni e necessità degli iscritti potete contattare il nostro Ufficio Legale: Avv. Pasquale Massanova – Vallo della Lucania (Sa)

riservata agli iscritti ed a chiunque intenda iscriversi



SENTENZE LAVORO



In questa sezione troviamo prevalentemente le sentenze che riguardano il processo del lavoro. Ogni sentenza è accompagnata da una nota di commento che evidenzia i principali aspetti tecnico-giuridici delle singole fattispecie; per ogni provvedimento vengono richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali di merito e legittimità, nonché gli eventuali progetti o disegni di legge sulla materia.

Cassazione:

carattere ritorsivo del licenziamento e onere della prova del lavoratore

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14319 del 6 giugno 2013, ha affermato che "In tema di **provvedimento del datore di lavoro a carattere ritorsivo, l'onere della prova** su tale natura dell'atto **grava sul lavoratore**, potendo esso essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici, tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, il quale deve aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione del provvedimento illegittimo.

Ne consegue che, in sede di giudizio di legittimità, il lavoratore che censura la sentenza di merito per aver negato carattere ritorsivo al provvedimento datoriale non può limitarsi a dedurre la mancata considerazione, da parte del giudice, di circostanze rilevanti in astratto ai fini della ritorsione, ma deve indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità tra le circostanze pretermesse e l'asserito intento di rappresaglia." Nel caso di specie una lavoratrice, licenziata a causa di una riduzione dell'attività della società datrice di lavoro con conseguente necessità di ridurre i costi derivanti da un numero esuberante di dipendenti in coerenza con una netta diminuzione dell'attività amministrativa cui era addetta, riteneva invece di essere stata **licenziata per motivi discriminatori** e cioè per il suo rifiuto di ridurre l'orario di lavoro. La Suprema Corte ha precisato che la Corte d'Appello, dopo aver richiamato i principi che regolano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo affermati dalla giurisprudenza (secondo cui compete al giudice il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro non potendo, invece sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa espressione della libertà di iniziativa economica), ha ritenuto, con valutazione di merito adeguatamente motivata, che il licenziamento della ricorrente, lungi dall'essere stato arbitrariamente adottato, era casualmente collegato ad un'effettiva sopravvenuta riduzione dell'attività aziendale nel settore amministrativo.

Cassazione:

riconoscimento del danno non patrimoniale al dipendente demansionato e onere della prova

"In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio dall'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incumbendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale". Ricordando tale principio di diritto ormai consolidato, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14214 del 5 giugno 2013, ha rigettato il ricorso di un lavoratore avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente a preteso demansionamento. Correttamente la Corte d'Appello aveva precisato che non risultando accertata la totale inattività del lavoratore - emergendo dalla istruttoria, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, una adibizione a diversi compiti - era onere del dipendente precisare come le diverse mansioni erano idonee a depauperare il suo bagaglio professionale. Al prospettato demansionamento, dunque, non poteva riconoscersi alcun danno stante il difetto di qualsiasi allegazione al riguardo da parte del lavoratore nell'atto introduttivo del giudizio.



Federazione Sindacati Indipendenti
AREA DI COORDINAMENTO REGIONALE

ORGANIZZA

CORSO TEORICO - INTERATTIVO

RISK MANAGEMENT, LOGORIO PROFESSIONALE, RIFORMA PENSIONISTICA E FONDO PERSEO



Evento n. 15372 - 13000889



Ordine Assistenti Sociali della Campania

Evento accreditato dall'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Campania, riconosciuti 4 crediti

Venerdì 05 e Sabato 06 Luglio 2013

RUGGIERO PARK HOTEL

Via A. della Gatta, 22 - Massa - Vallo della Lucania (Sa)

OBIETTIVI FORMATIVI

Risk management
Appropriatezza organizzativa, clinica e temporale
Il monitoraggio nella pratica clinica
Gli eventi sentinella
Il Miglioramento Continuo di Qualità (MCQ)
Risorse umane e rischio clinico
Errore e responsabilità professionale
Responsabilità professionale e posizione di garanzia
Stress lavorativo e rischio clinico

Conflitti, gestione del tempo, competenza professionale e rischio clinico
Comunicazione ed errore professionale
L'audit clinico: il SEA
La gestione del rischio clinico
Prevenzione del rischio clinico e fitness cognitivo-emotivo

Riforma pensionistica e Fondo Perseo

Segreteria Scientifica
dr.ssa Grasso Concetta – *Sociologa*

*In accreditamento (previsti 12 crediti ECM)
per tutte le professioni per 100 operatori sanitari*

PER ISCRIZIONI

Segreteria Organizzativa
Esposito Maria Teresa 333 4614880
Ronca Roberto 339 8366787
Grasso Concetta 339 8788292
Moscatello Loredana 339 3340135
Castaldo Carmen 328 0150614
Lucia Maiese 347 0525348
Antonio Adinolfi 392 6475545

SALUTI


CARLO TROMBETTI Segretario Nazionale Fsi-Adass
FRANCESCO PERRONE Responsabile Formazione Fsi-Adass
MARIA TERESA ESPOSITO Coordinatore Regionale Fsi-Adass Campania

RELATORI

dr. Ferdinando Pellegrino Psichiatra - Asl Salerno

dr. Gian Pietro Durini

Responsabile Settore Previdenziale Asl Como



Statali: Il contributo del 2.5% per la buonuscita va pagato, ahimè!

Scritto il [26 giugno 2013](#) alle 08:49 da clinguella@finanza

I pubblici dipendenti sono obbligati al versamento del contributo del 2.5% per la loro buonuscita. I lavoratori pubblici assunti dal 2001 sono in regime di Tfr come tutti gli altri. Lo ha precisato l'Inps con un proprio messaggio.

Il Trattamento di Fine Rapporto è una forma di **salario differito**, introdotto dalla Legge 297 del 1982 che ha sostituito il vecchio articolo 2120 del Codice Civile, e viene liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il TFR si determina calcolando, per ciascun anno di servizio, un importo pari, all'entità della retribuzione lorda dovuta per ogni annualità, divisa per il parametro fisso 13,5. La quota rappresenta quindi il 7,41% della retribuzione (precisamente il **6,91%** corrisposto all'ex dipendente più lo 0,50% all'Inps per finanziare il Fondo di garanzia).

I dipendenti pubblici assunti prima del 2001 hanno diritto al Trattamento di Fine Servizio (indennità di buonuscita – indennità premio di servizio – indennità di anzianità) –. Quelli assunti dal 2001 hanno diritto al Tfr come tutti gli altri.

L'indennità premio di fine servizio, di anzianità e la buonuscita consistono in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio, ha **natura previdenziale** e quindi soggetta a contribuzione. il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto, nella misura complessiva del 9,60% (7,10 a carico dell'amministrazione e 2,50 a carico del lavoratore) per gli iscritti alla gestione ex Enpas e nella misura complessiva del 6,10% (3,60 a carico dell'amministrazione e 2,50 a carico del dipendente) per gli iscritti alla gestione ex Inadel. ***Questa la situazione al 31.12.2010.***

Nel frattempo **Tremonti**, ve lo ricordate l'ex ministro del **Mef** fortunatamente sparito nel nulla?, nel tentativo di porre un freno allo spread e risparmiare qualcosa, stabilì con l'art. 12, comma 10, del decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, che a decorrere dal 1.1.2011 il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici doveva essere calcolato con le regole del Tfr, **ma sempre Tfs rimaneva**. Scusate il bisticcio di parole, ma praticamente significava che veniva confermata la natura previdenziale della buonuscita che non diventava quindi salario differito.

L'implicazione conseguente era la continuazione del pagamento del contributo del 2.5%.

Subito si scatenò il consueto bailamme di quesiti, ricorsi, controricorsi, Tar ecc.. su per giù variamente argomentati e incentrati sostanzialmente sull'assunto che il decreto di Tremonti aveva operato una vera trasformazione della liquidazione dei dipendenti pubblici in Tfr, tutte cose che sappiamo benissimo, finché la Corte Costituzionale con sentenza n. 223 dell' 8 -11 ottobre 2012 dichiarò incostituzionale la norma. Intanto **Monti** succeduto al governo cui faceva parte Tremonti, fa una bella legge che annulla quanto stabilito dell'ex ministro del Mef facendo tornare tutto ai blocchi di partenza. Monti inoltre dispose la riliquidazione d'ufficio di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base al decreto Tremonti, disponendo altresì, l'estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonché l'inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato).

Sembrava tutto chiarito, invece è stato il là ad una nuova escalation di richieste, questa volta con l'aggiunta anche da parte di personale in regime di Tfr, tale da far ritenere all'Inps, gestione dipendenti pubblici di dover fare ulteriori precisazioni. Cosa che ha fatto con [messaggio 10065 del 21 giugno 2013](#). L'Inps nel ricordare che l'abrogazione dell'art.12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 ha determinato il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, ha ripristinato altresì il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile. Esso rimane dovuto anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010. Si sottolinea inoltre che per i dipendenti pubblici in regime di TFR non trovano applicazione né la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, né l'art. 1, commi 98-101, della legge 228/2012, in considerazione del fatto che costoro non sono mai stati riguardati dalla norma dichiarata illegittima. Al personale

in parola si applica, invece, la disciplina sulle modalità di estensione, finanziamento ed erogazione del TFR (art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998 e nel d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e s. m. e i.). Per quanto concerne le diffide inoltrate all'Istituto, lo stesso fa presente che sono di competenza dei datori di lavoro, che, in qualità di sostituti d'imposta, sono preposti ad effettuare le trattenute contributive in esame.

Anche se l'impianto concettuale è abbastanza chiaro e rigoroso, dubito che la partita possa essere considerata chiusa, se non altro perché perdurando qualsiasi ipotesi di rinnovo contrattuale che porti un po' di denaro fresco nelle esauste tasche dei dipendenti pubblici, qualche cosa in loro favore deve essere fatto anche se il nuovo ministro della Funzione Pubblica con una trovata veramente originale ha dichiarato l'ulteriore blocco dei contratti.

Camillo Linguella

ASL SALERNO PUBBLICATO L'ATTO AZIENDALE

Incredibile ma vero, pur non avendo fatto vedere molto il nostro D.G., impegnato anche dietro la vicenda Ospedale di Agropoli, con un colpo di mano riesce a pubblicare la Bozza dell'Atto Aziendale e poco a poco anche le strutture organizzative, fino alla dotazione organica pubblicata domenica 30/06/2013 sul sito aziendale. Incassa a suo dire l'avallo dei sindacati che "sono stati informati" sulla struttura dell'atto e soddisfatto di tale opera può andare in vacanza rimandando commenti ed altro a chi sopra di lui dovrà valutare il lavoro propostogli.

Speriamo che in Regione siano saggi nel riscontrare determinate superficialità presenti e siano pronti ad apportare le giuste modifiche.

AVVISO INTERNO

ADERISCI ALLA:

FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI

ADASSanità

Sindacato Autonomo Sanità

Per ulteriori chiarimenti o informazioni
contattare il dirigente sindacale di riferimento
presso la nostra

Azienda Sanitaria Locale –Salerno o la :

SEGRETERIA REGIONALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Esposito Maria Teresa

(S.P. sede di Vallo) tel. 3334614880

Moscatiello Loredana (P.O. Vallo)
Castaldo Carmen (P.O. Sapri)
Maiese Lucia (D.S. Capaccio)
Minghetti Massimo (D.S. Agropoli)

Grasso Concetta (D.S.M. Vallo)
Buonadonna Andrea (P.O. Roccadaspide)
Romanelli Raffaele (P.O. Vallo)
Erbetti Antonio (P.O. Scafati)
Ronca Roberto (S.E.F. Vallo)